

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/TFN – Sezione Tesseramenti Motivi C.U. 21/TFN (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno lunedì 20 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, *Presidente*; avv. Massimo Procaccini, *Vice Presidente*; Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Stefano Persichelli, avv. Gabriele Amodio, *Componenti*; Sig. Claudio Cresta, *Segretario* con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del dott. Salvatore Floriddia.

01) Reclamo 035 – FOTI NATASCIA/ASD PROGETTO FUTSAL CALCIO A5 (annullamento tesseramento per apocrifia di firma)

Con atto del 14 gennaio 2017, la calciatrice Foti Natascia proponeva reclamo avverso il tesseramento in favore della Società ASD Progetto Futsal Calcio a 5 deducendo l'apocrifia della propria firma che risultava apposta sul relativo modulo trasmesso alla FIGC e da questa accettato (N. DL6036286) per la stagione sportiva 2016-2017.

La segreteria di questo Tribunale Federale Nazionale – sezione tesseramenti, registrato il reclamo, chiedeva alla calciatrice di produrre copia dell'inoltro della raccomandata, contenente il reclamo medesimo, alla Società contro interessata e di depositare la relativa tassa.

A tale richiesta, la calciatrice reclamante non dava alcun riscontro.

Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato improcedibile con riferimento all'omesso rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 33 commi 5 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. .

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale dichiara improcedibile il reclamo di Foti Natascia.

II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, *Presidente*; Avv. Fabio Sarandrea, avv. Massimo Procaccini, *Vice Presidenti*; Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Stefano Persichelli, *Componenti*; Sig.

Claudio Cresta, *Segretario* con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del dott. Salvatore Floriddia.

02) Reclamo 043 - FOIS SALVATORE e PIRASTRU ANNA MARIA/S.E.F. TORRES
SASSARI
(annullamento tesseramento per apocrifia di firma calciatore Fois Marco)

Con atto del 22 febbraio 2017, i sigg.ri Fois Salvatore e Pirastru Maria, quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Fois Marco, calciatore tesserato per la Srl Torres 1903, proponevano reclamo avverso il predetto tesseramento, chiedendone l'annullamento per apocrifia delle loro firme apposte in calce alla variazione di tesseramento n. 1402G2549 valido a partire dalla stagione sportiva 2014/2015. La sezione Tesseramenti del T.F.N. adita, verificava la rituale instaurazione del procedimento, acquisendo le controdeduzioni della Società Torres con data 10 marzo 2017, con le quali si eccepeva preliminarmente la tardività del reclamo rispetto al termine di 30 giorni previsto dall'art.100 comma 5 NOIF e, comunque, la sua infondatezza anche nel merito per aver avuto i genitori del calciatore piena consapevolezza del tesseramento. Il T.F.N. nella riunione del 20 marzo 2017, valutate le risultanze documentali in atti, ha deciso per il rigetto del reclamo, disponendo incamerarsi la relativa tassa. Infatti, pur dovendosi disattendere l'eccezione di tardività del reclamo per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 100 comma 5 NOIF, non applicabile ai casi come quello in esame in cui il reclamo è presentato da soggetti che assumono di non aver avuto conoscenza dell'atto contenente il tesseramento, il reclamo appare ugualmente infondato nel merito e come tale deve essere respinto. Invero, emerge dagli atti che il tesseramento del minore calciatore Marco Fois è avvenuto a decorrere dalla stagione sportiva 2014/2015, vale a dire oltre due stagioni sportive or sono, nel corso delle quali, come documentato (senza contestazioni da parte dei reclamanti) il calciatore ha preso parte ad oltre cento incontri di calcio, anche in epoca recente (l'ultima gara è quella dello scorso 5 marzo 2017). Pertanto, anche prescindendo da una verifica certa dell'apocrifia delle firme dei reclamanti che appaiono sul modulo di variazione del tesseramento, deve ragionevolmente escludersi ogni possibilità che i genitori del minore fossero all'oscuro della militanza calcistica del figlio minore, che quindi hanno accettato e confermato di fatto, senza mai manifestare opposizioni nonostante il lungo lasso di tempo trascorso.

P.Q.M.

Il T.F.N. sezione tesseramenti, rigetta il reclamo proposto dai rappresentanti legali del calciatore minore Fois Marco.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di eventuale competenza.
Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti
Avv. Andrea Annunziata

Pubblicato in Roma il 10 aprile 2017

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio